

STATUTO Statuto

**del "Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie
dalle avversità atmosferiche di Alessandria**

CONSORZIO DIFESA ALESSANDRIA"

COSTITUZIONE

art. 1

E' costituita, con sede in Alessandria, una associazione di imprenditori agricoli con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, quale Consorzio di Difesa, Organismo di difesa collettivo, con denominazione "Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche", in sigla "CODIAL - CONSORZIO DIFESA - ALESSANDRIA".

Il Consorzio difesa Alessandria può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

art. 2

1 . L'Associazione è costituita ai sensi delle leggi n. 364 del 25.05.70 n. 590 del 15.10.81, n. 185 del 14.2.92 e n. 388 del 23.12.2000, del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, del Decreto Legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 e successive modificazioni e integrazioni ed ha per scopo l'attuazione di iniziative a favore degli associati per la gestione del rischio nelle imprese agricole, sia individuali, che societarie o cooperative, con forme di difesa attiva e

passiva contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole dalle avverse condizioni atmosferiche, dalle calamità naturali, da altri eventi eccezionali, dalle fitopatie, epizootie e da ogni altra causa che possa incidere negativamente sui redditi o sui ricavi degli associati. In particolare l'Associazione, che non ha fini di lucro, potrà attuare nell'ambito delle leggi vigenti:

- a) iniziative di difesa attiva;
- b) iniziative di difesa passiva mediante la stipula di contratti di assicurazione in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci;
- c) istituzione di fondi di mutualizzazione ed azioni di mutualità e solidarietà in favore degli associati anche a carattere regionale o nazionale;
- d) la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti migliorativi della prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni agricole, oltre alle attività di gestione del rischio proprio del consorzio;
- e) monitoraggio agrometeorologico;
- f) ogni altra iniziativa deliberata dall'Assemblea dei soci per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'Assemblea dei Soci potrà altresì deliberare di effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni, aderire, parte-

cipare e/o costituire Società, Enti ed Imprese le cui finalità possono concorrere, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali.

SOCI

art. 3

Possono essere Soci gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile con aziende situate nel territorio nazionale e quindi:

- imprenditori agricoli individuali, che conducono aziende in qualità di proprietari, enfiteuti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, usufruttuari, ecc.;

- società agricole costituite con o senza personalità giuridica;

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e specificare:

e) nome e cognome, domicilio, sede del centro aziendale, data e luogo di nascita, CUAA (Codice Univoco Aziende Agricole), email ordinaria e PEC, recapiti telefonici, iscrizione al registro delle imprese qualora esistente;

f) la categoria agricola di appartenenza tra quelle indicate al 1° comma;

g) l'ubicazione e la superficie degli appezzamenti con i

relativi estremi catastali;

h) l'impegno ad osservare le norme del presente statuto e del relativo regolamento;

Se l'istanza è proposta da società, questa deve altresì indicare:

- 1) ragione o denominazione sociale e sede;
- 2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- 3) provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 40 giorni dalla ricezione di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente.

Decorso il suddetto termine senza alcuna pronuncia anche interlocutoria, la domanda si intende accolta

L'iscritto deve:

- versare il contributo di ammissione annualmente fissato dall'Assemblea dei Soci.
- versare Il contributo annuale associativo fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- versare il contributo annuale per la difesa delle produzioni annualmente fissato dall'Assemblea dei Soci;
- versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi suddetti, la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

- denunciare annualmente il quantitativo ed il valore della produzione aziendale;

L'iscritto deve effettuare le comunicazioni relative alla denuncia annuale delle produzioni aziendali da difendere entro i termini che saranno di anno in anno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

L'iscritto deve altresì segnalare le eventuali varianti alle comunicazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

art. 4

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, la cui domanda motivata deve essere presentata per iscritto entro il 15 febbraio di ogni anno al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito. Il recesso, salvo parere sfavorevole del Consiglio di Amministrazione, ha effetto immediato alla data della presentazione della domanda. Il Socio receduto non avrà diritto alla restituzione alcuna di somme, a qualunque titolo versate, e dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del proprio recesso;

b) per morte;

c) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;

d) per esclusione a causa di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con

gli interessi del Consorzio;

La decadenza e la esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate per iscritto all'interessato.

Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio.

Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro 120 giorni dalla data di apertura della successione.

Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che debbono essere presentate entro il termine di 120 giorni dall'evento.

Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi 3, 4 e 5.

ORGANI DEL CONSORZIO

art. 5

Organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 6

1 . L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2 . All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei contributi a carico dei Soci;
- il regolamento di attuazione del presente atto costitutivo;
- la deliberazione per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 2;
- l'approvazione del bilancio preventivo e, in base alla relazione dell'Organo di controllo, del bilancio consuntivo del precedente esercizio;
- la determinazione di eventuali rimborsi spese ed emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all'Organo di controllo;
- la partecipazione e/o costituzione di Società, Enti ed Imprese le cui finalità possono concorrere, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali.

3 . All'Assemblea straordinaria spetta la deliberazione delle

eventuali modifiche dello Statuto.

art. 7

1. L'Assemblea é costituita dai Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi. Nel primo anno di attività del Consorzio, tale termine viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

3. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con i versamenti di cui all'art. 3 - comma 6°.

4 . L'Assemblea é convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni su deliberazione del Consiglio stesso, mediante avviso da inviare ai Soci almeno 10 giorni prima della adunanza o da inviarsi a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), se disponibile. L'avviso deve indicare le materie da trattare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

5 . L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per deliberare circa l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo dell'esercizio seguente e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Col-

legio Sindacale o da almeno 1/5 dei Soci.

6 . L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

7 . L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma con non meno di 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o loro rappresentanti presenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto Sociale, la trasformazione del Consorzio, il suo scioglimento anticipato o il trasferimento di sede.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci del Consorzio è superiore a mille l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee parziali di cui all'art. 8 ed è costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri

o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea generale é costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dal presente articolo per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti é inferiore a mille il Consiglio di Amministrazione può comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee parziali per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso disciplinate dagli articoli seguenti.

ASSEMBLEE PARZIALI

art. 8

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'art. precedente, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria deve provvedere in via preliminare alla convocazione delle Assemblee parziali, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale stessa.

Il Consiglio di Amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee parziali. Le Assemblee parziali sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni su deliberazione del Consiglio stesso secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1 del presente Statuto.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Con-

sorzio o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

5. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (tranne che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il presidente ed il segretario, se nominato.

6. In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

art. 9

1 . Nel corso delle Assemblee parziali, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno l'Assemblea generale.

2 . Nell'Assemblea parziale ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo casi previsti dalla legge. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee parziali, nominano un delegato ogni 10, o frazioni di 10, Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti alle Assemblee parziali. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle Assemblee parziali, saranno definite da un apposito regolamento che sarà approvato dall'Assemblea generale.

PRESIDENTE

art. 10

1 . Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, la firma Sociale, rappresenta il Consorzio giudizialmente e stragiudizialmente. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2 . Spetta in particolare al Presidente indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione, dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, curare l'esatta assegnazione alla diverse gestioni delle entrate e delle spese del Consorzio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 15 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i Soci sulla base delle liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresenti almeno il 3% degli aderenti al Consorzio.

Le norme per l'elezione sono contenute nel Regolamento allegato al presente Statuto.

Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, 10 seggi del Consiglio di Amministrazione; i rimanenti 5 seggi sono attribuiti alla lista che segue nel nu-

mero dei voti riportati; o 3 nel caso sia stata presentata una terza lista e questa abbia almeno riportato il 10% dei voti; in questo caso alla terza lista sono attribuiti 2 seggi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci può chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti degli Enti pubblici e privati che contribuiscono, con significativi interventi finanziari e strumentali, alla realizzazione degli scopi statutari.

Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, hanno diritto ad una indennità di carica stabilita annualmente dalla Assemblea Ordinaria ed al rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- deliberare sulle convocazioni delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- nominare il Presidente e due Vice Presidenti nel proprio seno a maggioranza dei suoi membri;
- Nominare il Direttore;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- elaborare il progetto del bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, con la situazione delle singole gestioni;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente del Consorzio, compreso il Direttore, fissando mansioni e retribuzioni;

- provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;

- deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;

- compiere altri atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione che rientrino negli scopi Sociali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio.

- vigilare sulla riscossione dei contributi consortili;

- controllare che le perizie vengano eseguite con equità e, qualora lo ritenga necessario, nominare un Collegio dei periti per l'accertamento dei danni subiti dalle produzioni.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 comma II.

Il Consigliere che non partecipi per due volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi decaduto ed in sua vece subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza. Qualora ciò non fosse possibile, e in ogni altro caso di mancanza o di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà uno o più Soci e la sua o la loro nomina verrà convalidata alla prima successiva Assem-

blea ordinaria.

Detti Consiglieri resteranno in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (tranne che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il

presidente ed il segretario, se nominato.

6. In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

art. 12

1 . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3

mesi a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno 5 giorni o nei casi urgenti a mezzo telegramma o Posta Elettronica Certificata

(PEC) con preavviso di almeno 1 giorno; può altresì essere convocato a richiesta di almeno 5 Consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito quando intervengano la maggioranza dei Consiglieri in carica.

2 . Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

IL DIRETTORE

art. 13

1 . Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2 . Spetta al Direttore, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

a) assistere alle sedute dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi processi verbali, fungendo da segretario;

b) curare, di concerto con il Presidente, le esecuzioni di tutte le deliberazioni della Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché la regolarità delle gestioni amministrati-

ve e finanziarie del Consorzio in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;

c) curare i rapporti con collaboratori e fornitori di servizio;

d) controllare l'operato dei periti e riferire al Consiglio di Amministrazione;

e) coordinare le registrazioni dei contratti;

f) curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti;

g) sviluppare ed elaborare progetti per lo sviluppo dell'attività del Consorzio su specifico incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14

L'Organo di controllo, Collegio sindacale o Revisore unico, in base alle norme vigenti, è costituito da uno o da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che nomina altresì i membri supplenti. Dei membri effettivi fanno parte i membri di diritto, qualora previsto dalle norme vigenti. In mancanza della nomina dei membri di diritto, i componenti del Collegio sono eletti dall'assemblea e restano in carica fino alla nomina dei membri di diritto.

Il Presidente del Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea fra soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

L'Organo di controllo resta in carica tre anni fino

all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica, ed è rieleggibile.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

Il mandato dei Sindaci così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato dell'organo di controllo. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati in apposito libro.

ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE

art. 15

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi di ammissione;
- b) contributi annuali di funzionamento;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) altri contributi.

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) dalle quote di ammissione
- b) dai contributi dei Soci;
- c) dagli avanzi di gestione ai sensi del successivo 5° comma
- d) da tutte le altre entrate con destinazione al patrimonio;
- e) da eventuali fondi o accantonamenti costituiti a copertura in previsione di oneri futuri o a titolo di mutualità e solidarietà;
- f) eventuali avanzi di gestione;
- g) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;
- h) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;

Il Consorzio assume, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 472/97 e della normativa comunque vigente in materia, il debito per le eventuali sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori e/o dipendenti del Consorzio stesso nel legittimo esercizio delle proprie funzioni o incombenze

In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consorzio, il patrimonio è devoluto ad altro consorzio con finalità analoghe individuato dall'Assemblea od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo competente, e salvo diversa de-

stinazione imposta dalla legge.

Gli avanzi della gestione e le riserve non sono mai ripartibili tra Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte per costituire fondi destinati alla realizzazione degli scopi statutari, ed in particolare per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti delle strutture del Consorzio.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

SERVIZIO DI RICEVITORIA E TESORERIA

RUOLI CONSORTILI

art. 16

La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruoli esattoriali in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. Il Consorzio può stipulare anche contratti o convenzioni con aziende autorizzate, qualora risulti economicamente conveniente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

art. 17

L'esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

art. 18

Il Consorzio ha contabilità e bilancio secondo le normative civilistiche e comunitarie.

Il Consorzio per la gestione degli incassi e dei pagamenti può avvalersi di Tesoreria con servizio di sola cassa.

Il Consorzio provvede alla tenuta di contabilità separata per le attività di difesa attiva e passiva ammissibili a contributo pubblico e per le iniziative mutualistiche, ove previsto dalle norme vigenti.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio e le sue proposte per la destinazione dell'avanzo o la copertura della perdita di esercizio.

Il Bilancio sarà posto a disposizione dei soci presso la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima delle Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un Bilancio di previsione.

I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dal loro deposito.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Le eventuali controversie fra i soci o fra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Alessandria, su istanza della parte più diligente.

Il termine perentorio per ricorrere al collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite.

L'arbitrato ha sede a Alessandria. Il collegio arbitrale decide, entro 120 giorni dalla propria costituzione, ritualmente, secondo diritto e nel rispetto delle regole di procedura, ai sensi degli articoli 809 e ss. del codice di procedura civile.

Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

art. 20

Al Consorzio si applicano, per quanto non regolato dal presente Statuto, le norme del codice civile relative alle associazioni riconosciute, di cui agli articoli 14 e seguenti.

DURATA E SCIoglIMENTO

art. 21

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio nel caso che questi non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali. Nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento del Consorzio l'Assemblea nomina i liquidatori.

art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al-

lo Statuto ogni modifica od integrazione che venga richiesta dagli Enti preposti in sede di approvazione dello Statuto stesso.

Alessandria, 27 ottobre 2020

F.TO

STEFANO PARETI

MICHELA BAILO LEUCARI NOTAIO